

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
RICORSO**

Nell'interesse della

Sig.ra Maria Giovanna Solinas (C.F. [REDACTED])

[REDACTED], rappresentata e difesa per delega allegata al presente atto telematico in altro file, dall'Avv. Giovanni Catellana (C.F. CSTGNN83H11L746H), ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Sassari, 07100, Viale Porto Torres n. 32, con richiesta ex art.136 c.p.a. che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano indirizzate al difensore al seguente recapito di PEC: giovanni.castellana@pecaruba.it.

- Ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede a Roma alla Via Arenula 70 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ministero dell'Istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del Dir. p.t., con sede alla Via Giudice Guglielmo n. 46, 09131 – Cagliari (CA) (PEC: drsa@postacert.istruzione.it), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

nonché, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22,

nei confronti del

- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede a alla Via XX Settembre n. 97 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, in persona del Ministro p.t.- con sede in Largo Chigi 19 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR**, in persona del l.r.p.t., con sede in Largo Chigi, 19 - Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

- *resistenti*

E nei confronti

- **della Dott.ssa Puchaczewski Jessica** (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] controinteressata e posizionata nella graduatoria di merito dei vincitori della classe di concorso A048 redatta dal USR per la Sardegna, alla posizione n. 66 con il punteggio di 187.50, con titolo di riserva;

E nei confronti

- **della Dott.ssa Quartu Chiara** ([REDACTED])

[REDACTED] controinteressata e posizionata nella graduatoria di merito dei vincitori della classe di concorso A048 redatta dal USR per la Sardegna, alla posizione n. 30 con il punteggio di 194.20.

- *controinteressate*

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Sardegna, pubblicata con **Decreto del Direttore Generale Prot n. 0022035.28-11-2024 pubblicato 28.11.2024 (doc.1 – DDG Prot n. 0022035.28-11-2024 del 28.11.2024+graduatoria allegata)**, nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero **la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74** e conseguentemente nella parte in cui non risulta il nome del ricorrente nell'elenco dei vincitori sui posti riservati e nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 183,75 punti;

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Sardegna,

successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 0022340.02-12-2024 pubblicato il 02.12.2024 (doc.2 – DDG Prot n. 0022340.02-12-2024 pubblicato il 02.12.2024+graduatoria allegata) nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero **la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74** e conseguentemente nella parte in cui non risulta il nome del ricorrente nell'elenco dei vincitori sui posti riservati e nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 183,75 punti.

- della nota di prot. n. 1224 del 21.01.2025 n. del 21.0.2025, con la quale l'USR della Sardegna ha rigettato l'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente con contestuale la richiesta di accesso documentale del 6.12.2024, inviata a mezzo pec. (doc.3_PEC_Accesso agli Atti del 5.12.2024 + autotutela - doc. 4 Provvedimento parziale diniego e rigetto autotutela protocollo n. 1224 del 21.01.2025);

- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*”;

- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”;

- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il titolo di riserva di cui agli agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero **il titolo di**

riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74, ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d'esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore.

- per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A048 sono stati individuati come destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l'Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all'assunzione della stessa ivi inclusi tutti gli avvisi e gli atti di rettifica, scorrimento e le operazioni di surroga pubblicati dall'USR Sardegna nelle seguenti date: 3.12.2024 (doc. 4 Avviso del 3.12.2024), 6.12.2024 (doc. 5 avviso di nomine in ruolo personale docente del 6.12.2024), 9.12.2024 (doc.6 Avviso Assunzione docenti del 9.12.2024), 13.12.2024 (doc.7 Decreto parziale rettifica - Assunzioni Docenti a.s. 24/25 del 13.12.2024), 18.12.2024 (doc.8 Decreto integrazione graduatoria A048 del 18.12.2024), 19.12.2024 (doc. 9 Decreto di rettifica al decreto di integrazione graduatoria A048 del 19.12.2024), 20.12.2024 (doc. 10 Avviso per surroghe del turno 11 -classi di concorso AB24- A047- A048 del 20.12.2024) 27.12.2024 (doc.11 Decreto nomine personale docente da GM A.S. 2024/25 Esiti fasi 1 e 2 del turno 11- Nuove Surroghe CDC A048 del 27.12.2024), 31.12.2024 (doc. 12 Decreto ulteriore integrazione graduatoria- CDC A048 del 31.12.2024) 31.12.2024 (doc. 13 Decreto nomine personale docente da GM A.S. 2024/25 Esiti Surroghe CDC A048 del 31.12.2024);

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto di istanza di accesso generalizzato ex art. 5 co. 2 D.Lgs n. 33/2013, e di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990 in relazione al "Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023 artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e richiesta di riesame in via di autotutela (doc.3 Istanza di accesso agli atti e autotutela del 5.12.2024), sulla quale l'USR Sardegna ha deciso di pronunciarsi con un parziale rigetto, con provvedimento

protocollo n. 1224 del 21.01.2025 (doc. 4 – Provvedimento parziale diniego e rigetto autotutela protocollo n. 1224 del 21.01.2025)

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva dei posti prevista nel bando di concorso in relazione agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o alla riserva dei posti di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74, in quanto volontario di servizio civile nazionale svolto senza demerito,

E PER LA CONDANNA FATTO

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente la riserva dei posti, alternativamente, di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74 in sede di valutazione titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per il corretto inserimento dello stesso nella graduatoria generale di merito, nell'elenco dei vincitori e la stipula del contratto di lavoro con effetti giuridici ed economici al pari degli altri vincitori.

PREMESSE

- 1- Con D.M. del 26 ottobre 2023, n. 205, il Ministero dell'istruzione e del merito ha indicato le disposizioni concernenti *“i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”*, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14 del PNRR;
- 2- Ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10, del richiamato decreto, il Ministero ha previsto che:
- *“i bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti”* (comma 9);
 - *“la riserva di cui al comma precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.*

Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna

regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro” (comma 10).

3- Con D.D. del 6 dicembre 2023, n. 2575, il Ministero dell’istruzione e del merito, ha bandito *“su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell’anno scolastico 2023/2024”*.

4- Ai sensi dell’art. 3 (rubricato: *“Posti da destinare al concorso”*) del richiamato decreto dipartimentale, il Ministero ha previsto che:

- *“in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, [...], nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), e l’articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”* (comma 3);
- *“ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l’allegato A individua per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell’anno scolastico 2023/2024 alla data del 9 ottobre 2023”* (comma 4);
- *“l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione”* (comma 6).

5- La ricorrente ha partecipato al bando per la classe A048 (*“Scienze motorie sportive”*) per la Regione Sardegna. I posti a concorso erano inizialmente 55, successivamente elevati a 76.

6- Il concorso, così come prescritto dai decreti ministeriali ivi richiamati, si è articolato in:

- una prova scritta, per il cui superamento occorreva raggiungere il punteggio di 70/100;
- una prova orale da considerarsi superata con un punteggio di 70/100;
- una finale valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, per i quali la commissione poteva attribuire un punteggio massimo di 50.

7- La ricorrente in data **2.01.2024** procedeva ad inoltrare domanda per la procedura sopra indicata che veniva acquisita nel registro ufficiale con il seguente n.

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO_UFFICIALE.I.1360561.02-01-2024 (doc. 14 Domanda di partecipazione n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO_UFFICIALE.I.1360561.02-01-2024);

8- la ricorrente provvedeva ad allegare alla domanda di partecipazione, mediante caricamento nella piattaforma concorsi del Ministero, il file relativo all'attestato di partecipazione al servizio civile nazionale, nominandolo "Solinas Maria Giovanna SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.pdf" (doc. 15 - Solinas Maria Giovanna SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.pdf) rilasciato dalla "**Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale**" in data **22.04.2021, dal quale si poteva agevolmente evincere che la Sig.ra Solinas ha portato a termine il progetto di servizio civile, nell'ambito del progetto "GUADAGNARE IN SALUTE PER LA TERZA E LA QUARTA ETÀ: PROGETTUALITÀ DI SUPPORTO OLTRE IL FARMACO" realizzato dall'Università degli Studi di Pavia , svolgendo attività dal 07 gennaio 2010 al 06 gennaio 2011;**

9- L'allegazione sin dal principio del citato titolo di riserva è facilmente evincibile dal fatto che accedendo alla piattaforma concorsi del Ministero, selezionando la voce "Graduatorie" è possibile accedere alla sezione "allegati" e cliccando sul link "Allegati.Zip" il sistema rimanda al download della cartella compressa in formato .zip. che si allega sub. doc.16 (Doc. 16 Allegati.zip)



Ebbene, decomprimendo la cartella al suo interno si presentano i seguenti files

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			Cartella di file		
A80185250588240102215538HNBYP.pdf	40.493	38.932	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	712C59D7
PCGT-convocazione-prova-orale-IST18-SLNMGV83M47I452X-13_05_2024_21_01_33-...	16.359	15.622	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	24875D29
PCGT-convocazione-prova-orale-IST18-SLNMGV83M47I452X-24_04_2024_15_01_12-...	16.500	15.763	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	EAD45BBB
PCGT-convocazione-prova-scritta-DM205-SLNMGV83M47I452X.pdf	73.054	63.829	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	3DD93D3E
PCGT-gestione-valutazione-prova-orale-IST18-SLNMGV83M47I452X-03_07_2024_17...	15.899	15.063	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	7FDC7693
PCGT-gestione-valutazione-prova-orale-IST18-SLNMGV83M47I452X-19_09_2024_17...	15.917	15.081	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	4D076586
PCGT-valut-titoli-i-ii-grado-IST18-SLNMGV83M47I452X-07_08_2024_14_01_49-A049...	176.885	122.423	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	FF908A8E
PCGT-valut-titoli-i-ii-grado-IST18-SLNMGV83M47I452X-12_11_2024_16_25_33-A048...	176.946	122.491	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	A6A80863
SLNMGV83M47I452X_2575.pdf	106.327	96.419	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	B38EC892
Solinas Maria Giovanna SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.pdf	216.628	180.677	Foxit PDF Reader ...	21/01/2025 14:30	C73EFA6D

e tra questi vi è, come detto, l'attestato relativo al servizio civile svolto dalla ricorrente.

10- Si precisa sin da ora che la ricorrente vista l'impossibilità della procedura informatica al momento della compilazione di selezionare la voce "riserva servizio civile", non prevista dal *format*, si è vista costretta ad indicare la voce “preferenza” per coloro che hanno prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

11- All'esito delle espletate prove (scritte e orali), nonché della successiva valutazione dei titoli, alla dott.ssa Solinas veniva assegnata una valutazione complessiva di **183,75**.

12- Va puntualizzato sin da ora che la ricorrente, pur essendo consapevole di aver già allegato l'attestato relativo al titolo di riserva per aver prestato il servizio civile, subito dopo aver superato la prova orale (tenutasi il 19.09.2024), in ottemperanza alle indicazioni del bando, il 22.09.2024 provvedeva ad inviare a mezzo email all'indirizzo fornito dalla commissione esaminatrice - comma048-sardegna@itclevi.it – una comunicazione avente ad oggetto “*Attestazione titoli AO48 SOLINAS MARIA GIOVANNA SLNMGV83M47I452X PROVA ORALE 19-09-2024*” che si produce sub. doc. 16 (doc. 16 – email del 22.09.2024 - Attestazione titoli AO48 SOLINAS MARIA GIOVANNA SLNMGV83M47I452X PROVA ORALE 19-09-2024 formato .eml); in allegato alla citata email inviava i titoli indicati all'atto della compilazione della domanda, tra i quali, come già anticipato, vi era anche l'attestato del servizio civile.

13- Con Decreto del Direttore Generale Prot n. 0022035.28-11-2024 pubblicato 28.11.2024, l'USR Sardegna ha approvato la graduatoria di merito del concorso per la classe A048, tale graduatoria è stata successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 0022340.02-12-2024 pubblicato il 02.12.2024 ed in entrambe le graduatorie la dott.ssa Solinas **non** è risultata “idonea-vincitrice”; dall'esame delle graduatorie, la ricorrente verificava la presenza di altri soggetti tra gli “idonei vincitori” con un punteggio nettamente inferiore ai 183,75 punti a lei assegnati all'esito delle prove e della valutazione titoli, e si avvedeva del fatto che tali soggetti erano risultati “idonei – vincitori” poiché in possesso di un titolo di riserva non specificato in graduatoria.

In particolare ci si riferisce ai seguenti soggetti:

- a) **Pireddu Silvia** nata il **09/06/1980**, al posto n. 72 della graduatoria con punteggio complessivo di **180.50**;
- b) **Pepe Antonio** nato il 16/04/1996, al posto n. 73 della graduatoria con punteggio complessivo di **168.50**;

- c) **Fa Piero** nato il 27/01/1992, al posto n. 74 della graduatoria con punteggio complessivo di **163,75**;
- d) **Addis Maria Francesca** nata il 22/12/1986, al posto n. 75 della graduatoria con punteggio complessivo di **161,25**;
- e) **Addis Sara** nata il 27/09/1979, al posto n. 76 della graduatoria con punteggio complessivo di **157,00**.

14- Preso atto che la ricorrente non era nella graduatoria di merito dei vincitori, in data 5.12.2024, la stessa inviava al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'USR Sardegna formale di istanza di "accesso generalizzato ex art. 5 co. 2 D.Lgs n. 33/2013, e di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990 in relazione al "Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023– Classe di concorso A048 – 76 posti nella regione Sardegna"– e autotutela" con la quale precisava e richiedeva quanto in appresso:

"La sottoscritta Maria Giovanna Solinas (C.F.: SLNMGV83M47I452X), nata a Sassari 07/08/1983, residente in Ittiri (SS), alla Via Cavour, 224, quale candidata nel "Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023 – Classe di concorso A048 – 76 posti nella regione Sardegna" risultata idonea all'esito delle prove scritte, delle prove orali e della valutazione dei titoli, con il punteggio complessivo di 183,75 e inserita nel c.d. "elenco non graduato" di cui alla procedura concorsuale pertanto al di fuori della graduatoria dei vincitori pubblicata il 28.11.2024 e approvata con Decreto pubblicazione graduatoria A048 e successivamente rettificata con decreto del 2.12.2024, con la presente istanza

CHIEDE

in virtù di quanto previsto dell'art. 22 e seguenti, L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni dall'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, di ottenere copia digitale di tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale di cui all'oggetto. In particolare si richiedono tutti:

- 1) i documenti e tutti i verbali relativi alla valutazione del punteggio della sottoscritta;*
- 2) le ragioni dell'esclusione del titolo di riserva composto dall'attestato di aver prestato con merito "il Servizio civile nel periodo 6.01.2010 – 7.01.2012" allegato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso del 2.01.2024 (Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1360561.02-01-2024) e successivamente inviato a mezzo email alla commissione esaminatrice, e per il quale, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.lgs del 5 aprile 2002 n. 77, così come modificato dall'art. 6 quinquies del D.L. del 31 gennaio 2005 n. 7, è prevista l'equiparazione dei titolari di tale attestato al personale militare volontario in ferma annuale, con conseguente estensione del diritto alla riserva dei posti messi a concorso così come formulata dall'art. Art. 1014 del D.Lgs del 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare);*
- 3) La lista completa del c.d. "elenco non graduato" con i nominativi tutti e i relativi punteggi, titoli di riserva e di preferenza;*
- 4) Modalità di valutazione dei titoli di riserva;*

- 5) *Eventuali verbali;*
- 6) *tutti gli atti presupposti e consequenziali relativi alla predetta procedura;*
- 7) *e quant'altro sia in possesso del Vostro Ufficio relativamente alla procedura e che permetta di conoscere le modalità a mezzo delle quali si è proceduto alla stesura della graduatoria definitiva.*

Al contempo la sottoscritta in virtù di quanto previsto dell'art. 22 e seguenti, L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni dall'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, di ottenere copia digitale di tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale di cui all'oggetto, così come elencata ai punti da 1 a 7 relativa ai seguenti soggetti risultati vincitori e per i quali è stato indicato il titolo di riserva:

- f) **Carta Gianluca** nato il 08/11/1989, al posto n. 15 della graduatoria con punteggio complessivo di **199.25**;
- g) **Ciani Antonio** nato il **07/12/1994**, al posto n. 16 della graduatoria con punteggio complessivo di **198.50**;
- h) **Melis Simone** nato il **16/04/1994**, al posto n. 58 della graduatoria con punteggio complessivo di **188.25**;
- i) **Puchaczewski Jessica** nata il **16/04/1994**, al posto n. 62 della graduatoria con punteggio complessivo di **187.50**;
- j) **Collaro Giovanni** nato il **22/12/1994**, al posto n. 67 della graduatoria con punteggio complessivo di **187.25**;
- k) **Pireddu Silvia** nata il **09/06/1980**, al posto n. 72 della graduatoria con punteggio complessivo di **180.50**;
- l) **Pepe Antonio** nato il 16/04/1996, al posto n. 73 della graduatoria con punteggio complessivo di **168.50**;
- m) **Fa Piero** nato il 27/01/1992, al posto n. 74 della graduatoria con punteggio complessivo di **163.75**;
- n) **Addis Maria Francesca** nata il 22/12/1986, al posto n. 75 della graduatoria con punteggio complessivo di **161,25**;
- o) **Addis Sara** nata il 27/09/1979, al posto n. 76 della graduatoria con punteggio complessivo di **157,00**.

La sottoscritta risulta legittimata a tale richiesta in qualità di partecipante al concorso in oggetto.

La richiesta viene proposta propone anche ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, avendo la sottoscritta Maria Giovanna Solinas un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collegata ai documenti dei quali è richiesto l'accesso.

*Infatti, nel caso e i **soggetti indicati alle lettere da g) sino a j)** sono risultati vincitori pur avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello della scrivente e nel caso in cui la commissione avesse correttamente valutato il titolo di riserva composto dall'attestazione di aver prestato con merito "il Servizio civile nel periodo 6.01.2010 – 7.01.2012" allegato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso del 2.01.2024, la sottoscritta risulterebbe vincitrice al posto di uno dei citati soggetti.*

Si ribadisce infatti che l'art. 9 comma 8 del D.lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 dispone che

"Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale

militare volontario in ferma annuale” (articolo modificato dall’art. 6 quinquies del D.L. del 31 gennaio 2005 n. 7).

La scrivente in base alla normativa sopra riportata, e all’art. 3 comma 3 del bando di concorso, deve poter beneficiare dell’equiparazione e di tutti i benefici previsti per il personale militare volontario in ferma annuale, ivi inclusa la “riserva di posti nel pubblico impiego” prevista dall’art. Art. 1014 del D.Lgs del 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), a mente del quale:

“1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall’articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall’articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:

a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) (...omissi...);

c) (...omissi...).

2. (...omissi...)

3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell’anno precedente.

4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.”

La conoscenza delle ragioni, delle determinazioni e dei documenti tutti che hanno portato all’approvazione della graduatoria definitiva del 28.11.2024 rettificata il 2.12.2024, sono informazioni strettamente correlate alla corrispondente situazione giuridica di cui è titolare la sottoscritta e tutelata dall’ordinamento.

***** AUTOTUTELA *****

Nel caso in cui l’intestato ufficio dovesse effettivamente riscontrare la mancata valutazione del titolo di riserva e il conseguente diritto della sottoscritta ad essere inserita tra i vincitori del concorso, si

CHIEDE

sin da ora che codesta amministrazione voglia utilizzare il proprio potere di rettifica in autotutela della graduatoria definitiva con tutte le conseguenze del caso a favore della sottoscritta.

Tutto ciò premesso, la scrivente

DICHIARA

*Di voler ricevere copia di quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica certificata **mariagiovanna.solinas01@pec.it**.*

In attesa di un cortese riscontro.

Resta inteso che nel caso di mancato positivo riscontro alla presente comunicazione mi vedrò costretta ad adire l'autorità giudiziari per la tutela dei miei diritti e interessi legittimi."

15- L'amministrazione proseguiva sino al 31.12.2024 con le operazioni di scorrimento della graduatoria a seguito delle rinunce pervenute dagli "idonei-vincitori", alle rettifiche e integrazioni omettendo qualsiasi rettifica della graduatoria in ordine alla posizione della ricorrente;

16- in data 21.01.2025 (ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge 241/90), solo dopo un sollecito inviato il 15.01.2025 da parte dello scrivente legale, l'USR Sardegna riscontrava l'istanza di accesso agli atti precisando quanto segue:

"Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 1 "i documenti e tutti i verbali relativi alla valutazione del punteggio della sottoscritta", l'istanza è accolta.

Questo ufficio ha già provveduto a richiedere alla Commissione di valutazione per la classe A048 i documenti richiesti.

Nei prossimi giorni si provvederà a trasmettere gli specifici documenti, che non necessitano di oscuramento di dati personali. Per gli atti che, eventualmente, includono dati riferiti anche ad altri candidati, sarà invece comunicato l'importo per il pagamento dei costi di riproduzione, ai sensi del regolamento vigente in materia.

In merito al punto 2 "le ragioni dell'esclusione del titolo di riserva composto dall'attestato di aver prestato con merito il Servizio civile nel periodo 6.01.2010 – 7.01.2012 ..." si rappresenta quanto segue.

La richiesta non configura un'istanza di accesso agli atti, bensì un reclamo.

Tuttavia, a seguito di verifica nella piattaforma concorsi, si evidenzia che il titolo di riserva non è stato dichiarato nella domanda di partecipazione, circostanza che ne ha impedito il riconoscimento nell'ambito dell'attività di valutazione dei titoli.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma la legittimità della procedura seguita e si comunica che la richiesta di rettifica in autotutela della graduatoria di merito è respinta.

(...Omissis...s)

Il mancato riconoscimento del titolo di riserva, da Lei non dichiarato in istanza, ha precluso il Suo inserimento nella graduatoria dei vincitori. Dunque, l'attribuzione delle riserve ai candidati risultati vincitori non ha inciso sull'esito della Sua partecipazione alla procedura concorsuale."

(...Omissis...)

17- La comunicazione del 21.01.2025 veniva riscontrata dalla ricorrente in data 22.01.2025 e con la stessa chiedeva quanto in appresso:

“con riferimento al riscontro interlocutorio pervenuto in data odierna, con la presente sono a informarVi che in merito alla Vostra risposta sul punto 2 da voi qualificata come reclamo e che di seguito si riporta:

“La richiesta non configura un’istanza di accesso agli atti, bensì un reclamo.

Tuttavia, a seguito di verifica nella piattaforma concorsi, si evidenzia che il titolo di riserva non è stato dichiarato nella domanda di partecipazione, circostanza che ne ha impedito il riconoscimento nell’ambito dell’attività di valutazione dei titoli.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma la legittimità della procedura seguita e si comunica che la richiesta di rettifica in autotutela della graduatoria di merito è respinta.”

Non posso fare altro che dissentire e effettuato un pronto riesame della richiesta di rettifica in autotutela della graduatoria di merito per le seguenti ragioni che si riportano in appresso.

Come avrete modo di verificare, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale DDG 2575/2023, la sottoscritta ha dovuto flaggare il menù “titoli di preferenza” anziché “titoli di riserva” ciò in quanto il format della procedura informatica di compilazione non consentiva di inserire nel relativo menù dei “titoli di riserva” il “servizio civile” e il ministero non aveva fornito alcuna indicazione in merito all’inserimento dei “titoli di riserva” non presenti nel predetto menù a tendina all’uopo predisposto; a ciò si aggiunga che si è provveduto ad allegare alla domanda di partecipazione l’attestato rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale risulta la mia partecipazione al progetto di servizio civile “GUADAGNARE IN SALUTE PER LA TERZA E LA QUARTA ETÀ: PROGETTUALITÀ DI SUPPORTO OLTRE IL FARMACO” svolgendo attività dal 7 gennaio 2010 al 6 gennaio 2011 (nell’istanza di accesso agli atti è stata indicata per mero errore una data diversa) a valere quale titolo di riserva così come previsto dal bando.

La Commissione avrebbe dovuto in ogni caso valutare il titolo di riserva in quanto presentato sin dal deposito della domanda di partecipazione, oltre ad essere stato inviato successivamente al superamento della prova orale, a mezzo email alla commissione. Tali circostanze al contrario avrebbero dovuto consentirne il riconoscimento nell’ambito dell’attività di valutazione dei titoli (anche di riserva).

Sul punto vale la pena di osservare che il TAR del Lazio con delle recenti pronunce rese sia in fase cautelare che di merito, ha avuto modo di rilevare che ove i titoli e le esperienze non considerati da una Commissione risultino indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna (ove per integrazione deve si intende una produzione successiva), questi debbano essere valutati, il Tar ha inoltre aggiunto che e in ogni caso il mancato rispetto del format per la presentazione della domanda di partecipazione costituisce nulla più che una mera irregolarità (si veda Ordinanza Cautelare TAR del Lazio N. 03102/2024 REG.PROV.CAU N. 07001/2024 REG.RIC. e Sentenza n. 23569/2024 REG.PROV.COLL. nel medesimo procedimento).

Stante quanto sin qui esposto si insiste affinché Codesta Amministrazione voglia utilizzare il proprio potere di rettifica in autotutela della graduatoria definitiva con tutte le conseguenze del caso a favore della sottoscritta in difetto mi vedrò costretta ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei miei diritti ed interessi legittimi.

In ordine ai restanti punti della vostra missiva si provvederà a presentare le proprie osservazioni nel termine di 10 giorni dalla ricezione.”(doc. 17 – Pec di riscontro del 22.01.2024 in formato .eml)

18- Tale ultima comunicazione non veniva riscontrata dall'Amministrazione e pertanto la ricorrente, stante l'approssimarsi della scadenza dei termini di impugnazione, si vede costretta a ricorrere a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Tutto ciò premesso, si insiste per l'accoglimento del ricorso, previa adozione delle opportune misure cautelari, in forza delle seguenti ragioni di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.9, COMMA 8, D. LGS. 5 APRILE 2002 N. 77 COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 31 MARZO 2005, N. 43. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1014, COMMA 1, E 678, COMMA 9, DEL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.16, COMMA 1, D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO E SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

- L'art. 9, comma 8, D. Lgs. 5 aprile 2002 n. 77 così come modificato ed integrato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, dispone quanto segue:

" Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale".

- Tale norma, modificata successivamente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio ad opera della Legge 226/2004, prevede espressamente l'equiparazione dei volontari di servizio civile nazionale al personale militare volontario in ferma annuale.

- I volontari in ferma annuale - detta anche prefissata - hanno ricevuto successivamente, grazie al D. Lgs. 66/2010, il beneficio della riserva dei posti per i concorsi pubblici relativi al personale non dirigenziale. Più nel dettaglio, l'art.1014, comma 1, del suddetto decreto, dispone che *"A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa".*

- Tale previsione, in maniera del tutto logica e consequenziale, deve esse applicata anche alla procedura selettiva oggi impugnata.

- Infatti, se i volontari di servizio civile nazionale sono stati, per previsione normativa, equiparati ai volontari militari in ferma annuale, perché non dovrebbero poter beneficiare dei medesimi diritti riconosciuti a questi ultimi?

- La tempistica relativa alla modifica normativa dell'art.9, ultimo comma, del D. Lgs. 77/2002, esclude che detta equiparazione potesse riferirsi al personale volontario che

avesse optato per il servizio civile sostitutivo della leva militare obbligatoria, così come avvenuto per tutti i cittadini di sesso maschile chiamati sino al 31.12.2004.

- Le modifiche apportate dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, conferiscono alla partecipazione dei volontari di servizio civile nazionale la medesima caratteristica di volontà nell'espletamento del servizio militare in qualità di volontari e non di "obbligati".

- In fase di compilazione della domanda di partecipazione, la ricorrente non ha indicato di godere del beneficio riservato al personale di cui all'art.1014, comma 1, D. Lgs. 66/2010, ma ha **in ogni caso allegato l'attestato rilasciato dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale" in data 22.04.2021, dal quale si poteva agevolmente evincere che la Dott.ssa Solinas ha portato a termine il servizio civile in qualità di volontaria, nell'ambito del progetto "GUADAGNARE IN SALUTE PER LA TERZA E LA QUARTA ETÀ: PROGETTUALITÀ DI SUPPORTO OLTRE IL FARMACO" realizzato dall'Università degli Studi di Pavia , svolgendo attività dal 07 gennaio 2010 al 06 gennaio 2011;**

- In tal senso, l'utilizzo del soccorso istruttorio nelle procedure di evidenza pubblica consente quindi alla Pubblica amministrazione di evitare l'esclusione dalla gara di un concorrente o la mancata valutazione di un titolo di cui un candidato sia in possesso alla data di presentazione della domanda di partecipazione, aumentando così la competitività della stessa e ciò in ossequio all'articolo 97 della Costituzione, che impone l'obbligo di buon andamento ed imparzialità nell'azione amministrativa, nonché all'articolo 6 della CEDU che afferma il principio del giusto procedimento e di leale collaborazione tra Pubblica amministrazione e privati.

- In sintesi, la ratio principale del soccorso istruttorio è quella di limitare l'esclusione dei candidati ai soli casi in cui la domanda presenti gravi carenze dei requisiti di partecipazione, in tal modo aumentando le possibilità di concorrere per l'aggiudicazione del contratto pubblico, come imposto dal principio del *favor participationis*.

- Secondo quanto previsto dall'art.16, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, *"L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.*

Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni”.

- Dal tenore letterale della norma in commento emerge con cristallina evidenza che tutti i titoli indicati in domanda dovranno essere valutati dall'Amministrazione e dovranno essere prodotti dai candidati, a meno che non siano già in possesso dell'Amministrazione o possa ottenerli su richiesta ad altre amministrazioni pubbliche.

- In tema di soccorso istruttorio il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, in tema di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, ritiene che l'Amministrazione non può valutare titoli che, seppure sussistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 6935; Id., 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96; in precedenza soprattutto Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2262; successivamente anche Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8020; Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815; di recente Consiglio di Stato, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 465; Consiglio di Stato sez. V, 11 ottobre 2023, n. 8864). **Ne discende che devono altresì essere valutati tutti i titoli dichiarati in domanda anche se, per mero errore, siano stati indicati in sezioni diverse (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4622).**

- Serve sottolineare, sotto il profilo del presupposto giuridico del contratto stipulato tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile e il ricorrente, che la norma che ha dettato gli elementi ed i presupposti contrattuali è il D. Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, la stessa norma che al proprio art.9, ultimo comma, così come modificato ed integrato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 ha espressamente previsto che i volontari di servizio civile nazionale sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.

- Nel caso di specie l'odierna ricorrente ha indicato di possedere un titolo riserva nella sezione “titoli di preferenza” ma ha in ogni caso allegato detto titolo al momento della compilazione della domanda di partecipazione;

- infatti come esposto in narrativa, successivamente al superamento della prova orale tenutasi il 19.09.2024, tale titolo è stato inviato unitamente a tutti gli altri indicati nella domanda di partecipazione, a mezzo email alla Commissione;

- Tale invio, unitamente all'indicazione nella domanda nella sezione “titoli di preferenza” e all'allegazione dell'attestato alla domanda di partecipazione, avrebbe dovuto essere

sufficiente affinché l'Amministrazione potesse correttamente valutare il titolo posseduto e, conseguentemente, riconoscere alla ricorrente la riserva del posto come da previsione concorsuale così da essere inserita nell'elenco degli idonei vincitori con l'immissione a ruolo e tutte le conseguenze del caso.

II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

- Come pacificamente ammesso da parte dell'Amministrazione resistente con la comunicazione del 21.01.2025 (doc.4), quest'ultima ha omesso di valutare il servizio civile svolto dalla ricorrente.
- Ed infatti, come già rappresentato in narrativa, la Dott.ssa Solinas ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione ha allegato il titolo di riserva mettendo sin da subito l'Amministrazione nella condizione di valutare tale titolo.
- Sorprendentemente e in maniera del tutto arbitraria, l'Amministrazione ha totalmente omesso di valutare il servizio svolto dalla ricorrente e, per l'effetto, non ha applicato la riserva dei posti prevista dal bando di concorso, il che avrebbe inevitabilmente portato la ricorrente a ricoprire una posizione nella graduatoria dei vincitori, tenuto conto che altri soggetti presenti nella graduatoria di merito sono stati dichiarati vincitori con un punteggio inferiore a quello della Dott.ssa Solinas e ciò per il solo dell'indicazione e valutazione di un titolo di riserva.
- Al contrario, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro che in sede di domanda di partecipazione non hanno dichiarato il possesso di alcuna riserva, come peraltro pacificamente ammesso dall'Amministrazione stessa laddove ha precisato che *“il mancato riconoscimento del titolo di riserva, da Lei non dichiarato in istanza, ha precluso il Suo inserimento nella graduatoria dei vincitori.*

Dunque, l'attribuzione delle riserve ai candidati risultati vincitori non ha inciso sull'esito della Sua partecipazione alla procedura concorsuale.”(doc.4).

II.I Sull'equiparazione del Servizio Civile e del Servizio Civile Universale Il servizio svolto dalla ricorrente, infatti, reca la denominazione “Servizio Civile” e non “Servizio Civile Universale”.

- Tale titolo, le avrebbe consentito di partecipare per la quota di posti riservati dall'art. 3 comma 3 del D.M. 205 del 26.10.2023 che prevede espressamente che *“In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”*

- Ora, la previsione del bando sopra citata con il riferimento all'articolo 1, comma 9-bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si riferisce alla modifica apportata al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che lo ha sostituito con il seguente:

“4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.

- Il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale” prevede all’art. 2, che **“È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione”.**

- I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

- a) assistenza;
- b) protezione civile;
- c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- d) patrimonio storico, artistico e culturale;
- e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;
- f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

- Sulla base di quanto sopra riportato, è chiaro, quindi, che l’attività svolta dalla ricorrente, rientrando tra gli obiettivi della norma, doveva e deve essere valutata alla stregua del servizio civile universale.

- A ciò si aggiunga, poi, che la Corte Costituzionale, **con riferimento alla differenza tra il Servizio Civile Universale e il Servizio Civile Nazionale, con sent. n. 171 del 20 luglio 2018 (Pres. Lattanzi; Red. Amato)** ha chiarito che *“Il legame tra gli artt. 52 e 2 Cost., riconosciuto anche dalle parti ricorrenti, costituiva una caratteristica del servizio civile già quando lo stesso era disciplinato quale alternativa alla leva obbligatoria. La sospensione di quest'ultima, pur configurando ora tale servizio quale frutto di una scelta volontaria, non muta né la natura, né le finalità dell'istituto”.*

- La novella del 2017 non ha fatto altro che introdurre delle novità modificando la denominazione del progetto (rendendolo "universale"), **ma senza di fatto modificarne i contenuti del progetto o l’attività svolta dai volontari: è chiaro quindi che i due servizi possono (e devono) essere totalmente equiparati.**

- Dunque, l’aver inspiegabilmente omissso di valutare il titolo di riserva citato non risponde ad alcun criterio logico, bensì risulta essere il frutto di un'errata omissione valutativa di un

titolo correttamente indicato nella domanda di partecipazione e allegato alla stessa sin dal principio, con una palese e manifesta violazione tanto delle disposizioni concorsuali quanto delle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a. dei precisi oneri motivazionali.

- Ciò, peraltro, è avvenuto in mancanza di una qualsivoglia motivazione atta a sorreggere la scelta amministrativa di non attribuire il diritto di riserva spettante alla ricorrente.

- Sicché, l'azione amministrativa così predisposta ha del tutto neutralizzato quella "funzionalità motivazionale" insita nella predisposizione dei criteri di valutazione, adottati all'auspicato fine di rendere intellegibili le valutazioni concorsuali.

- Ed infatti, per quanto concerne il censurato difetto di motivazione occorso nel caso di specie, occorre notare che *"in relazione a procedure concorsuali che prevedano un'attività di valutazione dei titoli, qualora l'Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un'ipotesi di difetto di motivazione, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l'essenza stessa, del legittimo potere amministrativo"* (T.A.R. – Lombardia - Milano, sez. III, 13/01/2016, n. 62).

- Non è di poco conto rilevare, quindi che, a causa della mancata attribuzione della riserva per il servizio svolto, l'odierna ricorrente risulti notevolmente pregiudicata, non essendo stata inclusa nella posizione spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso, tra i candidati riservisti.

II.II Sul soccorso istruttorio

- Senza recesso alcuno dalle precedenti argomentazioni, l'azione amministrativa appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

- La ricorrente, infatti, per l'impossibilità derivante dalla procedura informatica impostata dalla P.A. resistente, che tra le scelte del menù a tendina relativo ai "titoli di riserva" non aveva previsto l'ipotesi "servizio civile universale/nazionale" ha dovuto per necessità indicare un titolo di riserva nella sezione "titoli di preferenza", provvedendo peraltro ad allegare l'attestato rilasciato dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale" in data 22.04.2021.

- Pertanto, se anche l'Amministrazione non dovesse ritenere completa la documentazione inviata dalla ricorrente, appare opportuno rammentare, a questo punto, che incombe sulla p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, l'onere di attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda.

- Com'è noto, dunque, la disposizione citata assegna al Responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

- Nell'ambito del procedimento amministrativo, quindi, per quanto concerne il profilo istruttorio, non può negarsi l'esistenza di un potere dell'amministrazione di attivarsi, per una leale collaborazione col privato, ed altresì al fine della maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e rappresentativa della realtà. Tanto è desumibile sia dall'articolo 6 sopra richiamato, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge sul procedimento amministrativo e dal principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost.

- Questa regola va armonizzata con l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di garantire una parità nella partecipazione. Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale *“La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica”* (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

- Alla luce di quanto sin qui argomentato, appare evidente che *“Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale”* (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

- Va precisato che in casi analoghi, Codesto Ecc.mo TAR in una recentissima pronuncia avente medesimo oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, chiarendo che **“in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)”** (TAR Lazio - Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342).

- La mancata valutazione del titolo di servizio civile quale titolo per la riserva del posto ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74, ha determinato il mancato inserimento della ricorrente nell'elenco dei vincitori e, conseguentemente, l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di lavoro previsto dalla procedura selettiva.

- Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata valutazione dei titoli di riserva in suo possesso, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso e la conseguente immissione in servizio.

**ISTANZA CAUTELARE,
ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 56 del c.p.a.**

Per quanto concerne il “*fumus boni iuris*”, si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al “*periculum in mora*”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare finalizzato all'inserimento in graduatoria della ricorrente e/o alla sospensione degli atti impugnati relativi al concorso *de quo* e alla efficacia della relativa graduatoria e atti susseguenti. L'urgenza è rappresentata da più fattori.

La graduatoria ha durata per un solo anno.

Invero, ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Bando di concorso: “*le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente*”.

Il mancato inserimento immediato in graduatoria comporterebbe quindi che, dati i tempi necessari per addivenire ad una sentenza nel merito, la graduatoria potrebbe aver già perso efficacia e la ricorrente, pur avendo diritto ad esservi utilmente inserita, perderebbe il diritto all'assunzione per l'anno di riferimento, con ogni negativa conseguenza anche in capo alla P.A. che dovrebbe farsi carico dei relativi danni causati.

Peraltro, la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

Può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare le richieste misure cautelari e quindi consentire all'odierna ricorrente di rientrare nella graduatoria degli idonei vincitori entro il presente anno scolastico, ovvero al limite entro il termine dell'approvazione della graduatoria successiva, per la quale è già stato indetto il bando di concorso, la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di poter accedere all'impiego.

Si ritiene, dunque, vi siano tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare. Tenuto conto dei tempi ristretti, ad avviso di questa difesa, vi sarebbero tutti i presupposti per invocare anche l'adozione di un decreto monocratico ex art.56 c.p.a. volto a sospendere gli atti impugnati e a ordinare all'Amministrazione di adottare gli opportuni provvedimenti per salvaguardare la posizione di "parte ricorrente" in tempo "utile" prima alla discussione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, EX ART. 41 C.P.A.

Si chiede che all'Ill.mo Collegio adito di autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a., considerata la difficoltà ad individuare gli indirizzi di residenza e le pec dei soggetti controinteressati e dato l'elevato numero di coloro che, data la graduatoria, potrebbero rivestire tale veste.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

- **in via istruttoria:** ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare, già in via monocratica:** sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con

riserva della ricorrente nel novero dei vincitori e, dunque, la convocazione della stessa per la scelta della sede e la contestuale presa di servizio, nell'attesa della definizione del giudizio di merito e/o la sospensione della procedura di assunzione e contestuale presa di servizio;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione di parte ricorrente e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori del concorso;

- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore del legale.

Salvo ogni altro diritto.

Sassari – Roma 27 gennaio 2025

Avv. Giovanni Castellana